II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1973

che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione fuori della Comunità di taluni prodotti cerealicoli di origine italiana

(73/292/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che il 20 settembre 1973 la Repubblica italiana ha invitato la Commissione ad adottare misure di salvaguardia all'esportazione fuori della Comunità di farine, semole e semolini di frumento tenero di origine italiana ;

considerando che la Commissione ha già preso varie misure per evitare l'esportazione fuori della Comunità di quantità eccessive di frumento tenero ; che, più particolarmente, il 15 agosto 1973 è stato istituito, con regolamento (CEE) n. 2219/73 della Commissione, del 14 agosto 1973, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali [3], un prelievo all'esportazione per il prodotto succitato ; che detto prelievo, il cui importo è stato nel frattempo ripetutamente modificato, è tuttora applicabile ; che tale misura ha per scopo, fra l'altro, di non compromettere la sicurezza di approvvigionamento del mercato comunitario del frumento tenero e di assicurare una sufficiente disponibilità di prodotti trasformati a base di frumento tenero, in particolare farine, semole e semolini ;

considerando tuttavia che per questi ultimi prodotti i prezzi del mercato mondiale sono in costante aumento ; che sui mercati comunitari si riscontra una tendenza analoga ; che il rincaro è particolarmente accentuato in Italia, dove dall'inizio della presente campagna i prezzi del prodotto di base superano del 40 % il prezzo d'intervento ;

considerando che il raccolto di frumento tenero nella Comunità può essere qualificato soddisfacente ; che quando venne fatta questa constatazione non era illecito ritenere che l'immissione sul mercato dei prodotti del nuovo raccolto avrebbe avuto un'incidenza favorevole sul livello dei prezzi sia del prodotto di base che dei prodotti trasformati ; che tale previsione non ha potuto essere confermata dai fatti, in quanto che, al contrario, i prezzi praticati si mantengono a un livello assai alto, soprattutto in Italia ; che in tale stato si riscontra infatti un fenomeno di trattenute dei prodotti presso i produttori ; che tale atteggiamento si può spiegare con l'incertezza che caratterizza la situazione economica e monetaria di detto paese e che ha indotto il governo italiano ad adottare alcune misure antinflazionistiche, fra cui il blocco dei prezzi dei prodotti alimentari allo stadio del consumo ; che le importazioni di frumento tenero già effettuate in Italia in provenienza dagli altri Stati membri e dai paesi terzi non ha portato un miglioramento della situazione ;

considerando che i dati attualmente disponibili sull'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale lasciano intravedere la possibilità di un nuovo aumento o per lo meno un prolungato persistere dell'elevato livello di prezzo del frumento tenero, causa della farina, delle semole e dei semolini di frumento tenero ; che tale prospettiva potrebbe indurre i detentori italiani di questi prodotti ad esportarli al di fuori della Comunità ; che ciò sarebbe estremamente pregiudizievole per l'approvvigionamento dell'Italia di questi prodotti destinati essenzialmente alla fabbricazione di alimenti di base, come il pane ;

(1) GU n. L 17 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. L 227 del 15. 8. 1973, pag. 19.

considerando che la fissazione di un prelievo all'esportazione per questi prodotti sarebbe insufficiente nel caso dell'Italia, poiché ciò consentirebbe pur sempre la realizzazione di talune esportazioni ;

considerando che è quindi necessario adottare con effetto immediato misure speciali che consentano di far fronte alla situazione ; che tali misure devono essere adottate nel quadro delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2591/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali (1), che le condizioni che attualmente disciplinano il mercato fanno sì che soltanto la sospensione del rilascio dei titoli d'esportazione al di fuori della Comunità dei prodotti in oggetto può migliorare la situazione ; che per i motivi addotti più sopra è opportuno limitare la portata di questa misura alle esportazioni al di fuori della Comunità di farina, semole e semolini di frumento tenero proveniente dall'Italia e che, d'altra parte, non è attualmente opportuno estenderla al prodotto di base, dato che l'Italia non è un tradizionale paese esportatore di frumento tenero che non ha subito trasformazioni ;

considerando che, in virtù degli obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare, le esportazioni effettuate in tale ambito devono essere escluse dal regime di salvaguardia ;

considerando che, con decisione del 29 agosto 1973 (2), la Commissione ha istituito misure di salvaguardia applicabili all'esportazione dall'Italia di semole, semolini e farine di frumento duro ; che l'attuazione di tali misure ha dato luogo a difficoltà d'ordine tecnico ; che appare pertanto appropriato prevedere per codesti prodotti le stesse norme d'applicazione adottate per i prodotti oggetto della domanda italiana di cui trattasi ; che, per maggior chiarezza, è opportuno raggruppare tutte queste misure in un atto unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. I titoli d'esportazione per le farine di frumento o di frumento segalato, nonché per le semole ed i semolini di frumento duro e di frumento tenero, di cui alle sottovoci 11.01 A, 11.02 A I a) e 11.02 A I b) della tariffa doganale comune, non sono validi per i prodotti di origine italiana. Questa disposizione si applica alle domande di titoli, il cui giorno di presentazione — ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73 (4) — è posteriore al 20 settembre 1973.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i titoli d'esportazione rilasciati a seguito delle domande menzionate in detto paragrafo recano nella casella 12 una delle diciture seguenti :

« non applicabile ai prodotti d'origine italiana »

« non applicable aux produits originaires d'Italie »

« nicht anwendbar auf Erzeugnisse mit Ursprung in Italien »

« not applicable to products of Italian origin »

« niet vantoepassing op produkten van oorsprong uit Italië »

« gælder ikke for varer med oprindelse i Italien »

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i prodotti spediti dall'Italia verso un altro Stato membro sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1279/71 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/71 (6).

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti mobilitati per azioni di aiuto alimentare in applicazione dell'articolo 22 bis del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 3

La decisione della Commissione del 29 agosto 1973, che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione dall'Italia di semole, semolini e farine di frumento duro, è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 243 del 31. 8. 1973, pag. 44.
(3) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.
(6) GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 33.